SENATO DELLA REPUBBLICA

---- X LEGISLATURA ----

Nn. 28 e 27-A

RELAZIONE DELLA 4º COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

(RELATORE BUTINI)

Comunicata alla Presidenza il 15 febbraio 1988

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Estensione dei benefici previsti dalla legge 8 agosto 1980, n. 434, a favore di altre categorie di partigiani combattenti e degli internati militari in Germania (n. 28)

d'iniziativa dei senatori VETTORI, SANTALCO, FERRARI AGGRADI, TAVIANI, ZACCAGNINI, BOGGIO, RUFFINO, BUTINI, SAPORITO, CUMINETTI, POLI, CAPUZZO, PRANDINI, VENTURI, D'AMELIO, DI LEMBO, DE CINQUE, SPITELLA, FONTANA Elio e FONTANA Alessandro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 1987

Estensione dei benefici previsti dalla legge 8 agosto 1980, n. 434, a favore di altre categorie di partigiani combattenti e degli internati militari in Germania (n. 27)

d'iniziativa dei senatori BOZZELLO VEROLE, FABBRI, SCEVAROLLI e CIMINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 1987

Onorevoli Senatori – Nella scorsa legislatura, vennero deferiti in sede referente alla Commissione difesa i seguenti disegni di legge:

l'atto Senato n. 567 dei senatori Buffoni ed altri «Estensione dei benefici previsti dalla legge 8 agosto 1980, n. 434, a favore di altre categorie di partigiani combattenti e degli internati militari italiani in Germania»;

l'atto Senato n. 914 dei senatori Ruffino ed altri «Promozione al grado superiore a titolo onorifico degli ufficiali e sottufficiali, di carriera o non, che hanno partecipato alla guerra di liberazione in Italia o all'estero nelle unità partigiane o nelle formazioni regolari delle Forze Armate»;

l'atto Senato n. 1514 dei senatori Vettori ed altri «Estensione dei benefici previsti dalla legge 8 agosto 1980, n. 434, a favore di altre categorie di partigiani combattenti e degli internati militari italiani in Germania».

I suddetti provvedimenti furono esaminati congiuntamente nella seduta del 29 gennaio 1986 e venne conferito mandato al senatore Buffoni di redigere per l'Assemblea una relazione favorevole alla approvazione del disegno di legge n. 567, proponendo altresì l'assorbimento dei disegni di legge nn. 914 e 1514.

In data 6 maggio 1986 il Senato approvò, con modifiche, il disegno di legge n. 567, con contestuale assorbimento degli altri provvedimenti.

La fine anticipata della IX legislatura non consentì la definitiva approvazione da parte dell'altro ramo del Parlamento.

* * *

Il 2 luglio 1987 i senatori Bozzello Verole ed altri hanno presentato il disegno di legge n. 27, recante: «Estensione dei benefici previsti dalla legge 8 agosto 1980, n. 434, a favore di altre categorie di partigiani combattenti e degli internati militari italiani in Germania», che ripete il titolo ed il testo dell'atto Senato n. 567, approvato con modifiche, come ricordato, dal Senato.

Sempre il 2 luglio 1987 fu presentato il disegno di legge n. 28 dei senatori Vettori ed altri, recante «Estensione dei benefici previsti dalla legge 8 agosto 1980, n. 434, a favore di altre categorie di partigiani combattenti e degli internati militari in Germania», che ripete, nel titolo, l'atto Senato n. 1514, presentato nel corso della IX Legislatura, e nel testo, quello già approvato dal Senato nel maggio 1986.

La relazione illustrativa al disegno di legge n. 28 merita giusta attenzione, sia per la chiarezza espositiva sia per la nobiltà del sentire, e costituisce l'elemento base per una chiara comprensione della normativa.

La Commissione difesa ha ritenuto di considerare quello recato dal disegno di legge n. 28 il testo base dell'esame congiunto dei due provvedimenti. Occorre ora ricordare che la legge 8 agosto 1980, n. 434, «Valutazione a titolo onorifico delle funzioni di comando riconosciute agli ex-combattenti che hanno partecipato alla guerra di liberazione in Italia e all'estero nelle unità partigiane e nelle formazioni regolari delle Forze Armate» prevede (all'articolo 1) la concessione di una promozione al grado superiore, a titolo onorifico, all'atto del collocamento in ausiliaria o in congedo, agli ufficiali e sottufficiali, effettivi o di complemento che hanno partecipato alla guerra partigiana, hanno conseguito la qualifica di partigiano combattente ed anche una qualifica gerarchica partigiana per una attività di comando svolta per un periodo non inferiore a tre mesi.

Tale promozione è concessa pure agli ufficiali e sottufficiali, effettivi o di complemento, che dopo l'8 settembre 1943 abbiano combattuto in reparti regolari o non regolari delle Forze Armate nella guerra di liberazione per un periodo non inferiore a tre mesi.

Il disegno di legge n. 28, in esame, stabilisce (all'articolo 1) che questo beneficio è esteso

agli ufficiali, sottufficiali, graduati in servizio continuativo:

- 1) già internati militari in Germania;
- 2) in possesso dei requisiti per il conferimento del distintivo d'onore di «volontario della libertà» (articolo 1).

Questo distintivo d'onore, che fu istituito con il decreto luogotenenziale n. 350 del 3 maggio 1945, fu esteso ai «militari deportati nei campi di concentramento tedeschi dopo l'8 settembre 1943 (denominati ex-internati militari in Germania) che rinunciarono alla liberazione, e, non collaborando comunque volontariamente nè con i tedeschi nè con i fascisti, contribuirono alla lotta per la Resistenza» (articolo 1 legge 1º dicembre 1977, n. 907).

Il predetto periodo di internamento in Germania è riconosciuto dal provvedimento in esame come partecipazione ad operazioni di guerra.

L'articolo 2 estende il beneficio agli ufficiali, sottufficiali e graduati in servizio continuativo:

- a) che abbiano partecipato alla guerra partigiana conseguendo la qualifica di partigiano combattente, anche senza rivestire una qualifica gerarchica partigiana;
- b) che siano stati decorati al valor militare od abbiano conseguito promozione od avanza

mento per meriti partigiani, anche se la loro attività partigiana non abbia superato la durata di 3 mesi.

L'articolo 3 stabilisce che, ai fini della promozione onorifica:

- a) i primi capitani dell'Esercito (ed equiparati) sono considerati maggiori (od equiparati);
- b) le promozioni non sono computabili ai fini della quiescenza, nè hanno effetto in caso di richiamo in servizio del personale militare.

* * *

- La 4^a Commissione permanente ha ritenuto opportuno modificare il comma 2 dell'articolo 3, stabilendo che:
- 1) la facoltà di presentare la domanda per ottenere la promozione onorifica è, in caso di decesso dell'interessato, riconosciuta a «un erede»;
- 2) il termine utile per la presentazione sia elevato a 3 anni e che esso decorre dall'entrata in vigore della legge.

Il relatore raccomanda all'Assemblea l'approvazione sollecita del testo proposto dalla Commissione, nel quale deve ritenersi assorbito il disegno di legge n. 27.

BUTINI. relatore

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore Santini)

20 gennaio 1988

La Commissione, esaminati i disegni di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

Si invita peraltro la Commissione di merito a compiere un'attenta valutazione sui parametri adottati, al fine di evitare che si creino sperequazioni fra le diverse categorie beneficiarie dei provvedimenti in esame e delle norme di cui alla legge 8 agosto 1980, n. 434.

Si dissocia da tale parere favorevole il Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale.

PARERE DELLA 5° COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore Cortese)

3 febbraio 1988

La Commissione, esaminati i disegni di legge in titolo, per quanto di propria competenza esprime parere favorevole al disegno di legge n. 28. La Commissione esprime altresì parere favorevole sul disegno di legge n. 27, a condizione che in tale testo venga introdotta la norma che prevede la non computabilità delle promozioni ai fini della quiescenza e del richiamo in servizio.

DISEGNO DI LEGGE N. 28

TESTO DEI PROPONENTI

Estensione dei benefici previsti dalla legge 8 agosto 1980, n. 434, a favore di altre categorie di partigiani combattenti e degli internati militari in Germania

Art. 1.

- 1. Il beneficio della promozione onorifica al grado superiore, indipendentemente dalle promozioni conseguite per diritto all'atto del collocamento, in qualsiasi momento avvenuto, in ausiliaria o in congedo, previsto dagli articoli 1 e 4 della legge 8 agosto 1980, n. 434, per gli ufficiali e sottufficiali, effettivi o di complemento, che hanno partecipato alla guerra partigiana o hanno combattuto in reparti regolari o non regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione, è esteso agli ufficiali e sottufficiali, nonchè ai graduati in servizio continuativo, già internati militari in Germania e che sono in possesso dei requisiti per il conferimento del distintivo d'onore di «volontario della libertà» ai sensi della legge 1º dicembre 1977, n. 907.
- 2. Fatti salvi gli altri requisiti personali, il periodo di internamento in Germania di militari italiani valutato ai fini della legge 1º dicembre 1977, n. 907, è riconosciuto partecipazione ad operazioni di guerra.

Art. 2.

- 1. Il beneficio di cui all'articolo 1 è esteso, altresì, a tutti gli ufficiali, sottufficiali e graduati in servizio continuativo delle categorie in congedo in possesso dei seguenti requisiti:
- a) abbiano comunque partecipato alla guerra partigiana in Italia o all'estero conseguendo la qualifica di partigiano combattente, anche senza rivestire qualifica gerarchica partigiana;

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Estensione dei benefici previsti dalla legge 8 agosto 1980, n. 434, a favore di altre categorie di partigiani combattenti e degli internati militari in Germania

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

(Segue: Testo dei proponenti)

b) siano stati decorati al valore militare od abbiano conseguito promozione od avanzamento per meriti partigiani, anche se la loro attività partigiana non abbia superato la durata di tre mesi.

Art. 3.

- 1. Ai soli fini della promozione onorifica di cui alla presente legge, i «primi capitani» dell'esercito o gradi equiparati delle altre Forze armate sono considerati «maggiori» o gradi equiparati delle altre Forze armate.
- 2. Le promozioni onorifiche previste dalle norme della presente legge sono disposte con decreto del Ministro della difesa, su domanda dell'interessato o degli eredi legittimi, presentata ai distretti o comandi militari della Forza armata di appartenenza entro un anno dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
- 3. Le promozioni non sono computabili ai fini della quiescenza, nè hanno effetto nei casi di richiamo in servizio del personale militare disposti in qualunque momento.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 3.

- 1. Identico.
- 2. Le promozioni onorifiche previste dalle norme della presente legge sono disposte con decreto del Ministro della difesa, su domanda dell'interessato ovvero, se deceduto, di un erede, presentata ai distretti o comandi militari della Forza armata di appartenenza entro 3 anni dall'entrata in vigore della presente legge.
 - 3. Identico.

DISEGNO DI LEGGE N. 27

D'INIZIATIVA DEI SENATORI BOZZELLO VEROLE
ED ALTRI

Art. 1.

1. Il beneficio della promozione onorifica al grado superiore, all'atto del collocamento in congedo, previsto dagli articoli 1 e 4 della legge 8 agosto 1980, n. 434, per gli ufficiali e sottufficiali, effettivi o di complemento, che hanno partecipato alla guerra partigiana o hanno combattuto in reparti regolari o non regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione, è esteso agli ufficiali e sottufficiali, nonchè ai graduati in servizio continuativo, già internati militari in Germania e che sono in possesso dei requisiti per il conferimento del distintivo d'onore di «volontario della libertà» ai sensi della legge 1° dicembre 1977, n. 907.

Art. 2.

- 1. Il beneficio di cui all'articolo precedente è esteso, altresì, a tutti gli ufficiali, sottufficiali e graduati in servizio continuativo delle categorie in congedo in possesso dei seguenti requisiti:
- a) abbiano comunque partecipato alla guerra partigiana in Italia o all'estero conseguendo la qualifica di partigiano combattente, anche senza rivestire qualifica gerarchica partigiana:
- b) siano stati decorati al valore militare od abbiano conseguito promozione od avanzamento per meriti partigiani, anche se la loro attività partigiana non abbia superato la durata di tre mesi.

Art. 3.

1. Le promozioni di cui ai precedenti articoli non sono computabili ai fini di quiescenza e sono disposte con decreti del Ministro della difesa, su domanda degli interessati diretta ai distretti o comandi militari della Forza armata di appartenenza entro un anno dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.